

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2613 del 08/06/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. TERREMERSE SOC. COOP , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA CA' DEL VENTO, N.21 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE CEREALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GUERRINI, N.295, LOCALITA' S.ALBERTO. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2696 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **TERREMERSE SOC. COOP**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA CA' DEL VENTO, N.21 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE CEREALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GUERRINI, N.295, LOCALITÀ S.ALBERTO. **ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 11/04/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/61303 - pratica ARPAE **SinaDoc. n. 12978/2019**, dalla Ditta **Terremerse Soc Coop** (C.F./P.IVA 00069880391), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Cà del Vento, n.21 e attività di stoccaggio e lavorazione cereali in Comune di Ravenna, Via Guerrini, n.295, località S.Alberto, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n.59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **12978/2019**, emerge che:

- La Cooperativa Terremerse soc. coop ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 11/04/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2019/61303 per il rilascio dell'AUA per la propria attività di stoccaggio cereali sita in Comune di Ravenna, Via Guerrini, n.295, località S.Alberto, comprensiva dei seguenti titoli abilitati ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
 - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art,124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 11/04/2019 (PG 2019/61303) e si è proceduto all'indizione della Conferenza dei Servizi semplificata (PG 2019/65486);

DATO ATTO che con nota PG 2019/72396 del 08/05/2019 è stata richiesta documentazione integrativa in merito all'impatto acustico da parte del Comune di Ravenna;

Con nota acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/76479, il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ha richiesto documentazione integrativa sia per la matrice "scarichi" che per la matrice "emissioni in atmosfera";

VISTA la richiesta di integrazioni formulata da ARPAE SAC, con conseguente sospensione dei termini del procedimento, trasmessa al SUAP con PG 2019/78615 del 17/05/2019 per il successivo inoltro alla Ditta;

VISTE le richieste di proroga per la presentazione della documentazione integrativa formulate dalla Ditta Terremerse Soc Coop con note PG 2019/98177 del 21/06/2019 e successiva del 26/07/2019 (PG 118408/2019) e concesse da ARPAE SAC;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società Terremerse Soc. Coop in data 07/08/2019 (PG 2019/124330);

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale in merito alla sola compatibilità idraulica acquisito con PG n. 2019/99195 del 24/06/2019;
- Parere del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna in merito alla valutazione di impatto acustico (PG 2019/147540 del 25/09/2019);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alle emissioni in atmosfera (PG n. 2019/156622 del 11/10/2019);

ACQUISITO in data 08/11/2019 il parere non favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alla matrice acque di scarico;

DATO ATTO che a seguito dell'acquisizione del parere non favorevole espresso da ARPAE Servizio Territoriale sopra richiamato, ARPAE SAC ha proceduto con la comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art.10Bis della Legge n.241/1990 e smi e che la stessa è stata inviata alla Ditta tramite SUAP in data 15/11/2019 (e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/176908);

VISTA la richiesta di proroga, fino al 31/01/2020, per la presentazione delle osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi presentata dalla Ditta in data 02/12/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/185073 del 02/12/2019; proroga concessa con PG 2019/184763 del 02/12/2019;

DATO ATTO che Terremerse Soc. Coop ha comunicato di avere in corso approfondimenti in merito alla revisione del Piano di Gestione delle acque, pertanto con nota PG 2020/15894 acquisita da ARPAE SAC in data 31/01/2020 ha richiesto una ulteriore proroga per la presentazione della documentazione; la proroga è stata concessa da questo Servizio con PG 2020/17404 del 04/02/2020, mantenendo sospesi i termini per la conclusione del procedimento in corso;

VISTA la documentazione trasmessa da Terremerse soc. coop in data 19/03/2020 PG 2020/42022;

ACQUISITA la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "scarichi";

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Terremerse Soc. Coop., per lo stabilimento sito in comune di Ravenna, Via O. Guerrini, località S.Alberto, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di stoccaggio e lavorazione cereali, in riferimento ai titoli

abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Terremorse Soc. Coop** (C.F./P.IVA 00069880391), avente sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Cà del Vento, n.21 e attività di stoccaggio e lavorazione cereali in Comune di Ravenna, Via Guerrini, n.295, località S.Alberto, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC.

2.a) In merito allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiale si evidenzia che la Ditta ha presentato un cronoprogramma, parte integrante della presente AUA, per la caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento e per il successivo adeguamento della rete fognaria e degli eventuali sistemi di trattamento necessari. L'adeguamento della rete fognaria dovrà essere realizzato prima dell'inizio della campagna lavorativa 2021.

2.b) Fino all'adeguamento della rete fognaria, si approva il Piano di Gestione delle aree scoperte Rev 00 del 12/05/2020, presentato dalla ditta, nel quale sono rappresentate le modalità organizzativo - gestionali sia ordinarie che straordinarie, atte ad evitare lo sporco delle superfici scoperte e di conseguenza la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Piano di Gestione presentato e il cronoprogramma degli interventi;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, la documentazione presentata dalla Ditta risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

Sulla base della valutazioni effettuate, si prescrive che l'attività non potrà svolgersi in periodo notturno (dalle 22 alle 6). Tale condizione potrebbe essere superata a seguito della presentazione di apposita Documentazione di Impatto Acustico aggiornata, nella quale si dimostri il rispetto di tutti i limiti assoluti e differenziali, anche in periodo notturno. In tal caso la documentazione dovrà essere presentata all'interno di un procedimento di modifica sostanziale e dovrà ottenere il nulla osta del Comune di Ravenna, come previsto dall'art.8 della Legge n.447/1995.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al

Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- Lo stabilimento della Terremense Soc. Coop. sito in Comune di Ravenna, Via Guerrini. n.295, località S.Alberto, svolge attività di deposito all'ingrosso di cereali, grano, sorgo, orzo, mais e soia;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alla fossa di scarico (E1), al prepulitore (E2) e allo scarico su camion per riconsegna (E3). Rispetto ai sistemi di abbattimento si evidenzia che per il punto di emissione E1, l'impianto di captazione delle emissioni e abbattimento delle polveri che si generano in questa fase è costituito da una serie di batterie filtranti modulari per tutta la lunghezza della fossa, pari a circa 18 metri, quando in realtà la fossa, per via delle dimensioni degli automezzi di trasporto, viene sfruttata per circa il 50% della sua lunghezza complessiva.
- L'impianto di captazione e abbattimento delle emissioni che si originano dallo scarico sui camion (E3), è costituito da un gruppo filtrante costituito da n. 20 maniche. Tale sistema di abbattimento dovrà essere adeguato.
- La fossa di scarico piccola (sotto tettoia), non dotata di sistema di abbattimento del materiale particellare, verrà utilizzata solamente per immagazzinare il prodotto verde o già pre-pulito ed essiccato, quindi poco polveroso. Tale fossa di scarico in oggetto risulta realizzata sotto una tettoia, a ridosso dei silos verticali in acciaio e la realizzazione di impianti di abbattimento, a causa della mancanza di spazio, non risulta tecnicamente possibile. Tale fossa ha un utilizzo ridotto e stagionale (circa 10/11 gg/anno). La Ditta è comunque tenuta ad adottare tutte le misure possibili in termini di mitigazione e gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri e, in particolare:
 - riduzione della velocità di scarico in fossa dai mezzi;
 - confinamento dell'area operativa con barriere mobili dotate di rete antipolvere di altezza pari a circa 2 metri o tendoni scorrevoli;
 - impiego di personale appositamente istruito, sempre presente;
 - pulizia frequente delle aree limitrofe con spazzatrice;
- I 5 silos di più recente costruzione sono già dotati di camino di sfiato, mentre quelli più datati non lo sono. I primi saranno provvisti di tessuto filtrante agugliato all'uscita, mentre i secondi saranno provvisti di nuovi camini di sfiato, uno per ciascun silos, di cui è stata allegata apposita scheda tecnica. La capacità complessiva dei silos meno recenti è di circa 35.000 q.li (tre da 5.000 q.li e due da 10.000 q.li). L'attività di stoccaggio in questi silos sarà limitata al prodotto verde o già pre-pulito ed essiccato e quindi poco polveroso. Saranno comunque realizzati i camini di sfiato per ciascun silos e dotati di filtro a tessuto. L'adeguamento e le tempistiche per la realizzazione dei camini soprarichiamati, partiranno al termine della stagione in corso per terminare entro l'inizio della stagione successiva;
- Per i silos di più recente realizzazione, della capacità di 10.000 q.li cadauno, valgono le stesse considerazioni fatte e sopra esposte per i silos più grandi, solamente che avendo ciascuno due camini di sfiato, le portate e le velocità di filtrazione risulteranno dimezzate.

Limiti di emissione**PUNTO DI EMISSIONE E1 – FOSSA DI SCARICO - (F.M.) -**

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – PREPULITORE - (F.M.) –

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	16,84	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – SCARICO SU CAMION TETTOIA PICCOLA – F.M.
(Solo prodotto verde e già prepulito)

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Portata massima	40	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 – SILOS - (Filtro a tessuto) –

Portata massima	40	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta ad adeguare il sistema di abbattimento installato sulla emissione E3, entro il 30/09/2020 dopodichè, entro il 31/12/2020 la Ditta è tenuta ad espletare, sulle emissioni indicate con E1,E2,E3, le procedure di autocontrollo previste per la messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di funzionamento rappresentativo dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
2. In merito ai silos si prende atto dell'impiego del dispositivo dust stop per il contenimento delle emissioni di polveri derivanti dalla fase di caricamento mezzi;
3. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

2. **Fatte salve le emissioni dei silos, tutti i restanti camini di emissione (E1,E2,E3)** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne

riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. La Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi e le migliori tecniche disponibili al fine di limitare le eventuali emissioni diffuse di polveri. In tal senso, le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei cereali devono essere effettuate in maniera tale da non produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti. Alla fine delle operazioni di movimentazione, carico, scarico, dovranno essere effettuati i necessari interventi di pulizia del piazzale e delle vie di transito anche mediante utilizzo di spazzatrici. I camion in ingresso e in uscita dallo stabilimento, devono essere obbligatoriamente chiusi.
4. **La Ditta ha adottato un'apposita procedura gestionale per la gestione delle emissioni diffuse. Tale Procedura Operativa/Gestionale che comprende anche la pulizia dei piazzali e delle vie di transito, deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.**
5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime di tutte le emissioni il **31/12/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare: l'adeguamento del sistema di abbattimento installato sulla emissione E3, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con le procedure di cui al precedente punto 1) **per i soli punti di emissione indicati con E1,E2,E3;**
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale per le emissioni in atmosfera, **un autocontrollo analitico con frequenza semestrale per le emissioni afferenti alla fossa E1 e annuale per le emissioni E2 ed E3.** La Ditta è tenuta a dotarsi di un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui dovranno essere annotati:
 - **Le manutenzioni da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere altresì annotate le eventuali anomalie dei sistemi di abbattimento e i periodi di sostituzione dei sistemi filtranti;**
 - **La periodicità di pulizia dei piazzali e delle vie di transito;**

GESTIONE DELLE AREE SCOPERTE DELL'INSEDIAMENTO

Condizioni:

- Presso l'insediamento di Terremense Soc. Coop in via Guerrini a S.Alberto, viene svolta attività di movimentazione e immagazzinamento di cereali (grano, soia e mais). L'attività viene svolta principalmente nei mesi di giugno-settembre, mentre durante tutto l'anno i cereali immagazzinati vengono caricati su camion ed avviati agli utilizzatori;
- in merito alle acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'insediamento, la ditta si dichiara assoggettata ai disposti della DGR 286/05. Dal mese di Febbraio 2020 la ditta ha iniziato tutte le attività propedeutiche alla corretta valutazione e caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'insediamento, effettuando pulizie straordinarie delle coperture dei capannoni e delle aste fognarie ed ha in programma di effettuare una pulizia profonda dei piazzali, attraverso l'ausilio di una spazzatrice ad alta efficienza, prima dell'inizio della campagna (giugno 2020);
- la ditta sta realizzando il pozzetto di campionamento sulla linea delle acque meteoriche ove posizionare il campionatore automatico necessario all'effettuazione dei prelievi per la caratterizzazione delle acque meteoriche;
- E' prevista l'effettuazione di un campionamento puntuale delle acque meteoriche di dilavamento, una prima dell'inizio della campagna (campione bianco) ed il successivo campionamento di due eventi meteorici distinti, durante il periodo di campagna (giugno-settembre 2020).
- A seguito delle risultanze della caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento la ditta prevede di presentare entro il mese di gennaio 2021 il progetto di adeguamento della rete fognaria e degli eventuali sistemi di trattamento necessari, per poi realizzarli prima dell'inizio della campagna del 2021;
- La ditta, al fine di gestire le aree scoperte dell'insediamento durante il periodo transitorio che porterà alla campagna 2021, ove le opere necessarie alla corretta gestione/trattamento delle acque meteoriche di dilavamento saranno terminate, ha presentato un **Piano di Gestione delle aree scoperte (Rev 00 del 12/05/2020)**, nel quale sono rappresentate le modalità organizzativo - gestionali sia ordinarie che straordinarie, atte ad evitare lo sporcamento delle superfici scoperte e di conseguenza la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento. Il Piano di Gestione (che dovrà essere tenuto presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza), per la verifica della sua attuazione, comprende una scheda di registrazione (check list) a compilazione obbligatoria;
- Il crono programma e lo stesso Piano di Gestione, per ogni singolo intervento strutturale e di manutenzione ordinaria/straordinaria, definiscono le tempistiche di realizzazione delle opere.
- Terremense per la campagna 2020 utilizzerà, in via provvisoria dei wc chimici da cantiere con svuotamento periodico dei reflui, fino a quando i servizi igienici posti all'interno dello stabilimento Le Romagnole, ove hanno in affitto i servizi igienici, saranno autorizzati per lo scarico delle acque reflue domestiche.

Prescrizioni:

1. con **cadenza trimestrale** dalla data di rilascio dell'AUA, dovrà essere data comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna, dello stato di avanzamento lavori rispetto al crono programma presentato;
2. i mezzi per il trasporto dei materiali sfusi in ingresso ed in uscita allo stabilimento dovranno essere obbligatoriamente coperti con telone;
3. la check list a compilazione obbligatoria prevista nel piano di gestione, dovrà essere mantenuta disponibile in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi.

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

TERREMERSE SRL STABILIMENTO DI SANT'ALBERTO CRONOPROGRAMMA GESTIONE PIAZZALI E REFLUI METEORICI

		ANNO	2020												2021											
		MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PULIZIA STRAORDINARIA COPERTURE E PLUVIALI EDIFICI																									
2	RILIEVO E PULIZIA STRAORDINARIA FOGNATURA REFLUI METEORICI																									
3	PULIZIA PIAZZALI CON SPAZZATRICE AD ALTA PRESTAZIONE																									
4	ADEGUAMENTO POZZETTI DI CAMPIONAMENTO																									
5	MONITORAGGIO REFLUI METEORICI PRIMA DELLA CAMPAGNA																									
6	INSTALLAZIONE N. 02 WC CHIMICI																									
7	GESTIONE DEL PIAZZALE E WC COME DA PROCEDURA																									
8	MONITORAGGIO REFLUI METEORICI DURANTE LA CAMPAGNA CAMPAGNA (ALMENO DUE CAMPIONAMENTI)																									
9	CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHE ED EVENTUALE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E SISTEMI DI SCARICO																									
10	CONSEGNA RELAZIONE MONITORAGGIO E PROGETTO DI ADEGUAMENTO A SUAP																									
11	RILASCIO AUTORIZZAZIONE VARIANTE AUA																									
12	REALIZZAZIONE EVENTUALE ADEGUAMENTO SCARICHI METEORICI PRIMA DELLA CAMPAGNA 2021																									
13	CAMPAGNA 2021 E GESTIONE ATTIVITA' SISTEMA GESTIONE FOGNATURE ADEGUATO																									

NOTA: ATTIVITA' DEI MESI DI MARZO E APRILE SOSPESA CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.